



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 7 DEL 28-03-19

C O P I A

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 21:14, presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all'appello risultano:

MORETTI MARCELLO	P	BERTANI SIMONA	P
BIZZARRI ALESSANDRO	P	ALEOTTI MARCO	P
FERRI FABRIZIO	P	FAZIO DANIELE ANGELO	A
FERRARI LICIA	A	MENOZZI MARCELLA	P
BERTANI SAMUELE	A	ORLANDINI MARCO	P
BOSIO MARIA	P	PANCIROLI MARCO	P
MAFFINI ACHILLE	P	MACCIERI ENRICO	P
MARCHIANI MARCO	P	MALVICA GIOELE	P
VEZZANI CINZIA	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor MORETTI MARCELLO in qualità di SINDACO
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Signor PELOSI ANNA MARIA che redige il presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:

BOSIO MARIA
BERTANI SIMONA
PANCIROLI MARCO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

MENOZZI DANIELE	P
ROBUSCHI SONIA	P
TANZI VIVIANA	P

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis...: i presenti sono 14, assenti 3 (consiglieri Ferrari, Bertani Samuele, Fazio).

Il sindaco propone di procedere ad una illustrazione complessiva di tutti gli argomenti relativi al bilancio di previsione, con votazione separata delle singole proposte di deliberazione.

Chiede di intervenire il consigliere Orlandini.

Interviene a seguire il consigliere Maccieri. Risponde il Sindaco.

Interviene il consigliere Orlandini il quale fa notare che il numero degli abitanti risultante dal Piano della TARI è quello dell'anno scorso. Il Sindaco precisa che per tutti i Comuni è stata fatta la stessa cosa.

Interviene il consigliere Orlandini dichiarando che il proprio Gruppo si asterrà sulla votazione della farmacia, mentre per quanto riguarda il piano TARI il Gruppo Cambia Sant'Ilario uscirà dall'aula e non parteciperà alla votazione.

Intervengono i consiglieri Maffini e, a seguire, Maccieri, che propone di rinviare l'approvazione della proposta TARI alla seduta successiva.

Interviene l'assessore Robuschi e poi ancora Maccieri.

Terminata la discussione, il Sindaco mette in votazione l'argomento.

RICHIAMATO l'art.13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 che ha introdotto in via sperimentale dal 1° gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

PRESA VISIONE dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito con decorrenza 01/01/2014 l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 703, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- i commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, che apportano modifiche alla richiamata disciplina IMU a partire dall'anno di imposta 2014, disponendo in particolare l'abrogazione dell'IMU:
 - sull'abitazione principale (e sulle pertinenze della stessa), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - sugli immobili equiparati all'abitazione principale dall'art.13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 (abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente – alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze – casa coniugale assegnata dal giudice ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate – unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) – fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali);

- sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola;
- sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per il periodo in cui permane tale condizione e purché non siano locati;

VISTE altresì le seguenti disposizioni in materia di IMU previste dall'art.1, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) a decorrere dal 1/1/2016:

- comma 10: introduzione della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti;
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune di residenza del comodatario e non classificata in A/1, A/8 o A/9);
 - il comodato deve essere registrato;

sono in ogni caso escluse dalla riduzione in questione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

con l'introduzione della presente disposizione viene abrogata la facoltà di assimilazione all'abitazione principale dei medesimi immobili;

- comma 13: esclusione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli Professionali o da Coltivatori Diretti iscritti alla previdenza agricola, con corrispondente abrogazione del relativo moltiplicatore (75) e delle franchigie di riduzione della base imponibile;
- comma 53: riduzione dell'imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98;

per compensare la perdita di gettito IMU a seguito delle disposizioni di cui sopra, la Legge n. 208/2015 prevede un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC);

CONSIDERATO che le aliquote IMU stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento (7,6 per mille): aliquota di base;
- 0,4 per cento (4 per mille): aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze;

e che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale avente natura regolamentare, possono modificare in aumento o in diminuzione:

- l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art.1, comma 380, lettere a), f) e g) della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013:

- la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo censiti in categoria catastale "D", calcolato all'aliquota dello 0,76 per cento (7,6 per mille);
- la possibilità per i comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di cui al precedente punto – pertanto fino ad un massimo del 1,06% (10,6 per mille) – con destinazione al Comune del maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota;

DATO ATTO CHE non è stato "confermato" per l'anno 2019 il blocco dei tributi comunali, di cui all'art.1, comma 26, della Legge n. 208/2015.

RITENUTO NECESSARIO pertanto, per tutto quanto sopra esposto, applicare per l'anno 2019 l'Imposta Municipale Propria (IMU) per le sole fattispecie di immobili sotto riportate, confermando per ciascuna di esse le aliquote e le norme regolamentari già in vigore per gli anni di imposta 2015,2016, 2017 e 2018:

<p><u>0,55</u> per <u>cento)</u></p>	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE ED IMMOBILI ALLA STESSA ASSIMILATI ED EQUIPARATI, CENSITI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9, CON RELATIVE PERTINENZE (art.13, comma 2, D.L. 201/2011)</p>
<p><u>(5,5</u> per <u>mille)</u></p>	<p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>I criteri per il riconoscimento del trattamento di abitazione principale sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il trattamento viene concesso agli alloggi (e relative pertinenze) posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; - l'alloggio in questione non deve essere locato; - l'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo;
<p><u>DETRAZIO</u> <u>NE</u></p>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali a ciascuno di essi.</p>

<p>0,76 per <u>cento</u></p> <p>(7,6 per <u>mille)</u></p>	<p style="text-align: center;">ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO</p> <p>L'aliquota si applica agli alloggi concessi in locazione a canone concertato o concordato dal Comune (artt.2 comma 3, 5 commi 1 e 2 della Legge 9/12/1998, n. 431);</p> <p>I criteri per il riconoscimento dell'agevolazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'agevolazione viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione; alla comunicazione deve essere allegato, a pena di invalidità, il contratto di locazione a canone concertato regolarmente registrato ai sensi di legge; - l'agevolazione è applicabile all'abitazione e alle relative pertinenze; - l'agevolazione, comunicata nei termini di cui sopra, decorre dal mese di inizio del contratto di locazione a canone concertato e, qualora confermata dal comune, spetta per tutto il periodo di durata contrattuale o, se precedente, fino alla cessazione del rapporto di locazione. <p>Ai sensi dell'art.1 comma 53, della Legge n. 208/2015, l'imposta è ridotta al 75%.</p> <p style="text-align: center;">ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO RECIPROCO FRA PARENTI DI PRIMO GRADO</p> <p>L'aliquota si applica agli immobili concessi ad uso abitativo in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado (genitori-figli) limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'immobile concesso in comodato gratuito al figlio è di proprietà esclusiva di uno o di entrambi i genitori e l'immobile concesso in comodato ai genitori è di proprietà esclusiva del figlio; - i soggetti risiedono anagraficamente negli immobili ricevuti in comodato gratuito; - i soggetti che si scambiano reciprocamente le unità immobiliari possiedono nel territorio nazionale unicamente le unità immobiliari medesime, eventualmente corredate dalle relative pertinenze. <p>L'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo.</p>
<p>1,04 per <u>cento</u></p>	<p style="text-align: center;">FABBRICATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E TERRENI AGRICOLI</p> <p>L'aliquota si applica ai fabbricati censiti nelle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/10 (uffici)

<p>(10,4 per mille)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - gruppo catastale "B" - C/1 (negozi) - C/2 ad eccezione di quelli considerati pertinenze di abitazione principale ai fini IMU che scontano l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; - C/3 - C/4 - gruppo catastale "D" esclusi i D/10 <p>per questi immobili opera la riserva statale per la quota di gettito corrispondente all'aliquota dello 0,76%</p> <p>L'aliquota si applica inoltre ai terreni agricoli; ai sensi dell'art.1, comma 10 della Legge n. 208/2015 sono esclusi dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli Professionali o da Coltivatori Diretti iscritti alla previdenza agricola.</p>
<p>1,00 per cento</p> <p>(10,0 per mille)</p>	<p style="text-align: center;">FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI E AFFINI</p> <p>L'aliquota si applica agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado, a parenti in linea collaterale fino al 2° grado e ad affini fino al 1° grado.</p> <p>I criteri per il riconoscimento dell'aliquota sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'aliquota viene concessa agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado (genitori, figli, nonni, nipoti [figli dei figli]), bisnonni e bisnipoti [figli dei nipoti]), a parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle) e ad affini fino al 1° grado (suoceri, generi e nuore), che dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'alloggio concesso in uso gratuito; ▪ l'aliquota viene concessa solamente dietro presentazione di apposita comunicazione di ogni contribuente che intende avvalersene, da presentare al comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende usufruire del beneficio, che tuttavia può essere applicato già in sede di primo versamento del tributo. Ai fini dell'agevolazione in questione, sono valide le comunicazioni presentate negli anni precedenti relativamente all'ICI e all'IMU. <p><u>Per le sole unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), in applicazione dell'art.1, comma 10, lettera b), della Legge n. 208/2015, si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le unità immobiliari concesse in comodato non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ▪ il comodante non deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se questo si trova nello stesso Comune dell'abitazione concessa in comodato e purchè non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ▪ il comodato deve essere registrato; ▪ il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale

	<p>nell'immobile avuto in comodato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; ▪ la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato, purchè classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; <p>Per godere della riduzione della base imponibile del 50%, il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge.</p>
<p><u>1,06</u> per <u>cento</u></p> <p><u>(10,6</u> per <u>mille)</u></p>	<p style="text-align: center;">ALiquOTA ORDINARIA</p> <p>L'aliquota ordinaria si applica per tutte le restanti categorie di immobili soggetti ad IMU non rientranti nelle categorie sopra disciplinate.</p> <p>In particolare, l'aliquota ordinaria si applica alle seguenti fattispecie di immobili, per i quali si stabiliscono i criteri di applicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle aree fabbricabili. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come disciplinato dall'art.5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/92, n. 504, per questa fattispecie, la Giunta comunale, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, può determinare i valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune; i valori così determinati hanno semplice valore indicativo e non sono da ritenersi vincolanti, sia per il contribuente sia per l'attività di accertamento svolta dall'Ufficio; <p>In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, da tale data le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati. Conseguentemente, la superficie dell'area fabbricabile originaria oggetto di intervento, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) agli alloggi sfitti o a disposizione del possessore e dei suoi famigliari (e relative pertinenze), intendendosi per tali le unità immobiliari censite nelle categorie catastali da A/1 a A/9 non occupate dal possessore e dai suoi famigliari, non concesse in comodato gratuito e non locate; 3) agli alloggi (e relative pertinenze) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta oltre il 3° grado, a parenti in linea collaterale oltre il

	<p>2° grado e ad affini oltre il 1° grado;</p> <p>4) alle unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non possiedono i requisiti di cui all'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;</p> <p>Ai fini del calcolo della consistenza in vani di immobili privi di rendita catastale, la misura convenzionale di un vano medio abitativo si assume pari a mq. 14.</p> <p>5) ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con riconoscimento della riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento.</p> <p>Al fine del riconoscimento dell'inagibilità o inabitabilità si stabiliscono i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. n. 380/2001), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. n. 380/2001), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata; - ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, ciascun contribuente che intende avvalersene in quanto soggetto passivo, presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti, anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Il diritto all'agevolazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, fatta salva in ogni caso – in sede di accertamento – la possibilità per il comune di recupero delle quote di agevolazioni indebitamente applicate, con applicazione di sanzioni ed interessi. La dichiarazione sostitutiva attestante l'inagibilità o inabitabilità esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo; - se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inabitabili o inagibili; - per i fabbricati per i quali, ai fini ICI, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base
--	---

	<p>imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo così come definiti dalla presente disciplina;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, l'automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici comunali.
--	---

RITENUTO di fissare in € 2,50 l'importo minimo di versamento ordinario IMU effettuato in autotassazione dal contribuente;

DATO ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare, dando atto altresì che, per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto, si applica la normativa di riferimento vigente;

VISTO l'art.13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, che prescrive che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. A tal proposito, il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; sulla base del testo vigente dell'art.13, comma 13-bis, l'invio telematico di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 14 ottobre dell'anno di imposta di competenza;

PRESA VISIONE:

- dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;
- dell'art.1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, con il quale è stato differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019;

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri richiesti a norma dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal Responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e dal

Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 01/03/2019 ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2019;

CON VOTI: favorevoli 9, contrari 5 (Maccieri, Malvica, Pancioli, Menozzi e Orlandini), astenuti /;

D E L I B E R A

per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di approvare le aliquote e detrazioni di Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di imposta 2019, differenziate per tipologia di immobile, come riportate nella tabella di cui alla premessa stessa, dando atto che sono confermate le medesime aliquote e detrazioni in vigore per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017 e 2018;
 - 2) di disciplinare l'applicazione dell'IMU secondo i criteri riportati nella tabella citata al punto 1);
 - 3) di fissare in € 2,50 l'importo minimo di versamento ordinario IMU effettuato in autotassazione dal contribuente;
 - 4) di dare atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto si applica la normativa di riferimento vigente;
 - 5) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare;
 - 6) di assoggettare, ai sensi dell'art.92 dello Statuto comunale, il Regolamento in oggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni della pubblicazione della deliberazione stessa, ed una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni;
 - 7) di inviare in via telematica la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro il 14 ottobre 2019, come prescritto dal testo vigente dell'art.13, comma 13-bis della Legge n. 208/2015;
- **di dichiarare**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente votazione: favorevoli 9, contrari 1 (consigliere Malvica), astenuti 4 (Maccieri, Pancioli, Menozzi e Orlandini), **immediatamente eseguibile la presente deliberazione.**

Gli interventi dei consiglieri comunali, nel corso della discussione, ai sensi dell'art. 47 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, sono registrati su supporto informatico.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 7 DEL 21-02-2019
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI' COME RISCritto DALL'ART.3,
COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2019**

PARERE: Favorevole in ordine alla Z- REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
F.to **Palmia Nadia**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
F.to **Palmia Nadia**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO
F.to MORETTI MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELOSI ANNA MARIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Sant'Ilario d'Enza, li 23-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è affissa all'albo pretorio on line del Comune di Sant'Ilario d'Enza per la PUBBLICAZIONE

DAL 23-04-2019 AL 08-05-2019

ed è divenuta **ESECUTIVA** il 03-05-2019

ai sensi dell'art. 134

- 3° c. del D. Lgs. n°267/00.

Sant'Ilario d'Enza, li 09-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sant'Ilario d'Enza, li

Il Segretario Comunale
PELOSI ANNA MARIA